



*Allegato nr. 1  
a polizza nr.  
Contraente:  
di cui fa parte integrante  
Pagina 1 di 3*

## **CONVENZIONE RCA-VEICOLI DI INTERESSE STORICO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*L'Impresa, in conformità alle norme di Legge e del Regolamento, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione di legge, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo indicato in polizza.*

*La presente assicurazione si intende valida solo ed esclusivamente qualora il veicolo descritto in polizza corrisponde ad un "veicolo di interesse storico" così come da definizione che segue.*

### **A- CONVENZIONE ASSICURAZIONE RCA**

#### **1. DEFINIZIONE DI VEICOLO DI INTERESSE STORICO**

*Il veicolo assicurato con la presente polizza, ai fini della validità dell'assicurazione deve presentare le seguenti caratteristiche specifiche:*

##### **A- Autoveicoli:**

- *essere regolarmente omologato ed immatricolato con:*
  - a) *iscrizione, documentata da idonea certificazione, nel registro storico ASI e/o nel registro storico FMI e/o in un registro storico di marca e/o in un registro storico italiano;*  
**o in alternativa**
  - b) *essere in possesso di attestazione di "veicolo di interesse storico" rilasciata da un club federato ASI e/o club federato FMI e/o club di collezionisti, purchè detti club siano regolarmente costituiti da almeno cinque anni alla data della stipula del presente contratto;*
- *avere data di costruzione e/o prima immatricolazione non inferiore ad anni venti rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del presente contratto e/o successiva inclusione del veicolo nell'assicurazione; tale limite si intende elevato ad anni 30, limitatamente ad autocarri fino a 35 ql, qualora per il veicolo assicurato sussista la condizioni di cui alla precedente lettera b).*

##### **B- Motocicli:**

- *essere regolarmente omologato ed immatricolato con iscrizione, documentata da idonea certificazione, nel registro storico ASI e/o nel registro storico FMI ;*
- *avere data di costruzione e/o prima immatricolazione non inferiore ad anni venti rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del presente contratto e/o successiva inclusione del veicolo nell'assicurazione;*

##### **C- Ciclomotori:**

- *essere regolarmente omologato ed immatricolato con iscrizione, documentata da idonea certificazione, nel registro storico ASI e/o nel registro storico FMI ;*
- *avere data di costruzione e/o prima immatricolazione non inferiore ad anni trenta rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del presente contratto e/o successiva inclusione del veicolo nell'assicurazione;*

**Sono, pertanto, sempre e comunque, esclusi i danni provocati da veicoli le cui caratteristiche non corrispondono a quanto sopra indicato.**

**La garanzia RCA è operante, inoltre, solo ed esclusivamente qualora il veicolo assicurato sia condotto da soggetti maggiorenni e muniti di patente di guida valida ed idonea alla conduzione del veicolo stesso.**

**Pagina 2 di 3**



Per la stipula del contratto, **nonchè per l'eventuale rinnovo dello stesso**, il Contraente è obbligato a presentare all'Impresa idonea documentazione attestante quanto suindicato, ovvero:

- ✓ copia del certificato di iscrizione del veicolo assicurato, qualora sussista l'ipotesi di cui al precedente punto l-lett. a;
- ✓ copia dell'attestazione di "veicolo di interesse storico" qualora sussista l'ipotesi di cui al precedente punto l-lett. b;

**Le suindicate certificazione dovranno essere valide per il periodo cui si riferisce l'assicurazione**

**2. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

L'assicurazione copre la responsabilità civile, a termini di legge, per danni causati dalla normale circolazione del veicolo assicurato su strada, in aree pubbliche e private nonchè in occasione di gare di regolarità, raduni amatoriali e manifestazioni in genere:

L'assicurazione non è operante qualora il veicolo venga utilizzato per:

- uso professionale, ovvero costituisca mezzo per lo svolgimento quotidiano e/o sistematico di attività lavorativa (l'uso del veicolo per lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro e ritorno non è considerato uso professionale);
- partecipazione a competizioni sportive, alle relative prove e verifiche, che rivestono la tipologia di gare di velocità, rallies, fuoristrada, gare di accelerazione e simili;

**3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è prestata secondo le Condizioni Generali di Assicurazione di cui allo stampato mod. 3185, per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte,

**4. CIRCOLAZIONE CONTEMPORANEA DI PIU' VEICOLI ASSICURATI**

Qualora il Contraente abbia assicurato con l'Impresa, con la presente ed con altre polizze, più veicoli di interesse storico, per cui, come previsto dalla tariffa in vigore al momento della stipula del presente contratto- che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare- a nome del Contraente stesso esisterà:

- una polizza "madre" per la quale il premio corrisposto è pari al premio base di tariffa;
- tante polizze "figlie", quanti sono i veicoli assicurati in eccesso al veicolo assicurato con la polizza "madre", per ciascuna delle quali il premio corrisposto è pari al premio aggiuntivo di tariffa;

resta convenuto che, ai fini della validità della presente assicurazione, il numero dei veicoli ammessi in contemporanea circolazione è determinato dal premio corrisposto con la polizza "madre" ed è pari al multiplo del premio base di tariffa, con il quale si ottiene il premio corrisposto con la polizza "madre".

Qualora, in caso di sinistro, dovesse risultare il non rispetto delle condizioni suindicate, il presente contratto si intende privo di validità.

Solo ed esclusivamente in occasione di gare di regolarità, raduni amatoriali e manifestazioni in genere, compreso il tragitto (andata e ritorno) dall'abitazione dell'Assicurato ed il luogo in cui si svolge la manifestazione stessa, è consentita, e pertanto l'assicurazione si intende operante, la circolazione di un numero di veicoli come suindicato più uno, purchè quest'ultimo regolarmente assicurato con l'Impresa con specifica polizza "figlia"

**5. IDENTIFICAZIONE DEI CONDUCENTI AUTORIZZATI**

Ai fini della validità dell'assicurazione il veicolo descritto in polizza può essere condotto, solo ed esclusivamente, dalle persone di seguito indicate:

CONDUCENTI		
NR.	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO NASCITA
1		
2		
3		
4		





Ogni variazione dell'elenco suindicato deve essere provato per iscritto con appendice alla polizza.

Nel caso in cui il Contraente assicuri con l'Impresa più veicoli- così come indicato al precedente punto 5- ogni modifica fatta alla polizza "madre" si intende valida anche per le polizze "figlie" collegate.

Resta, inoltre, convenuto che la guida del veicolo è consentita, oltre che per le persone suindicate, anche per meccanici, carrozzieri, elettrauto e/o loro addetti in occasione di interventi di riparazione, manutenzione e prove del veicolo stesso.

#### **6. MODIFICHE IL CORSO DI CONTRATTO**

Qualora, nel corso del contratto, si verificano cambiamenti delle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa.

Per ciascuna variazione, se accettata dall'Impresa, l'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della relativa comunicazione o della data indicata dal Contraente se tale data risulta posteriore alla data della comunicazione.

#### **7. VALIDITA' TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati della Unione Europea.


Per la circolazione sul territorio degli altri stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato.

#### **8. TERMINI DI DISDETTA DEL CONTRATTO**

Il contratto, in mancanza di comunicazione di disdetta da parte di una delle Parti almeno trenta giorni prima della data di scadenza, si intende tacitamente rinnovato per anni uno fermo restando quanto disposto dal precedente punto 2.

**CONTRAENTE**

**ANTONIANA VENETA POPOLARE ASS.NI SPA**



Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti, delle condizioni che precedono:

- art.2- limitazione della garanzia
- art.3 - circolazione contemporanea di veicoli
- art.4 - identificazione veicoli assicurati
- art.5 - identificazione dei conducenti

**CONTRAENTE**

